Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Sabato, 23 agosto** — **Numero 197**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella stampa del R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 luglio u. s., n. 170, sono occorsi i seguenti errori, che qui si rettificano:

a) art. 29 (secondo comma, terza riga) del libro II, parte I, alle parole « *a* domanda », vanno sostituite le altre « *o* domanda »;

b) art. 3 (prima riga) del libro II, parte I, alle parole « *se gli* utili » devono sostituirsi le altre « *sugli* utili »;

c) art. 39 (primo comma, settima riga) del libro II, parte I, alle parole « con legge 12 giugno *1912* », vanno sostituite le altre « con legge 12 giugno *1902* »;

d) art. 68 (secondo comma, terza riga) del libro II, parte I, alla parola « amministrazione », va sostituita l'altra « amministratore »;

e) art. 29 (lettera *b*, ultima riga) libro II, parte V, alla parola « *o* » sostituire l'altra « *conto* »;

f) art. 41 (penultimo comma, seconda riga), libro III, parte V: dopo la parola « beneficenza » aggiungere le altre « che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1908 e per quelli alla dipendenza di amministrazioni provinciali e di istituzioni pubbliche di beneficenza ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso di età superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1° luglio 1913 e che non provino con attestato del sindaco, munito del visto del Regio ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato della legge 3 luglio 1910, n. 801) possono continuare ad essere occupati nei lavori, purchè contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:

a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purchè abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultimo comma del presente articolo;

b) coloro che possiedono il certificato di compimento, frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il Comune in cui lavorano o in cui risiedono abbia istituito, e di mano in mano che si istituiscano, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, ovvero la scuola serale o quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.

Gli obblighi di cui al presente articolo, saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni.

Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del Regio ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluta dalla legge.

Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali, l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non può, durante il periodo di frequenza della scuola, superare le 10 ore.

Art. 2.

Per l'ammissione al lavoro dal 1° luglio 1913 i fanciulli dovranno essere forniti dell'attestato di promozione alla 2ª classe o di quello di compimento del corso elementare inferiore, secondo che il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune tenuto a rilasciare il libretto di lavoro, sia inferiore, uguale o superiore al rapporto normale nel Regno.

Il rapporto suindicato verrà accertato su dichiarazione dell'ispettore scolastico della circoscrizione, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

In nessun caso il grado d'istruzione per tal modo determinato, potrà essere inferiore a quello che già nella pratica si applicava nei singoli Comuni all'entrata in vigore della presente legge.

I fanciulli sopraccennati dovranno frequentare la scuola nel modo indicato nell'articolo precedente e adempiere all'obbligo dell'istruzione, salvo il caso di provata incapacità intellettuale, entro un periodo massimo di 9 anni.

Dal 1° luglio 1916 il grado d'istruzione per i tre gruppi precedenti verrà elevato di una classe per ciascuno e similmente dal 1° luglio 1919 si richiederà un eguale elevamento di una classe sul grado d'istruzione richiesto nel triennio precedente.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1922 per l'ammissione al lavoro sarà richiesto l'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi 15 luglio 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 4.

Le scuole private annesse agli stabilimenti industriali sono soggette per gli effetti della presente legge, alla vigilanza del R. ispettore scolastico, anche per ciò che riguarda il loro ordinamento didattico.

Art. 5.

Spetta al R. ispettore scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva, dei fanciulli ammessi al lavoro.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento non frequentino la scuola o manchino in un mese a più della metà delle lezioni, sarà inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verrà versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del Comune.

Tale ritenuta sarà applicata dal R. ispettore scolastico. È ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione scolastica.

Art. 7.

Il ministro della pubblica istruzione darà le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno.

Art. 8.

È esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico), e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potestà o la tutela.

Quando i contravventori siano impiegati di ammi-

nistrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra è elevata ad un minimo di 50 e ad un massimo di 100 lire.

Art. 9.

Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 719 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Chieti, deliberato da quel Consiglio provinciale nell'adunanza del 28 maggio 1911;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 contenente le disposizioni sulla risicoltura modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 487, e i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con Regi decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 6 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Chieti, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza del 28 maggio 1911, con le modifiche ed aggiunte introdottevi ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare, che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Chieti.

Articolo preliminare.

La coltivazione del riso in provincia di Chieti è soggetta oltre che alle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nella legge 17 luglio 1910, n. 487, nei regolamenti generali e speciali sulla risicoltura 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41, anche alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 1.

L'esercizio delle risaie non sarà permesso se le stesse non siano provvedute di un diritto di acqua perenne.

Art. 2.

Le risaie dovranno essere distanti non meno di 100 metri da una abitazione isolata; metri 500 da aggregati di case con non meno di 500 abitanti; metri 1000 da aggregati di case da 501 a 5000 abitanti; metri 5000 da aggregati di oltre 5000 abitanti. La distanza deve essere misurata sulla retta che unisce i punti più vicini fra di loro del perimetro degli aggregati di case e di quello dei terreni coltivati a risaie.

Art. 3.

Il diritto d'acqua dovrà essere sufficiente ed il fondo della risaia deve essere così sistemato, che possa questa risultare completamente e costantemente coperta durante il periodo di sommersione, da uno strato d'acqua di almeno 5 centimetri, ricambiantesi, in tutta la sua superficie, continuamente.

Art. 4.

Saranno solo permesse le risaie che abbiano un livello tale, rispetto a quelli dei canali irrigatori, da permettere si rivolga sopra di esse la quantità d'acqua richiesta, senza che sia necessario innalzare nei canali stessi il livello normale del pelo dell'acqua fino ad impedire il corso regolare ed a determinare impaludamenti a monte.

Art. 5.

Sono vietate le camere cieche nei campi coltivati a riso: questi devono avere una sufficiente pendenza, perchè il deflusso dell'acqua, per apposite ben regolate bocche, sia costantemente libero ed attivo, e devono essere sistemati per modo che, al momento della messa all'asciutto della risaia, si possano rapidamente prosciugare.

Art. 6.

Ove per le altre loro buone condizioni siano ammessi alla coltura terreni acquitrinosi, l'acqua che in essi scaturisce dovrà essere incanalata regolarmente e l'uso che se ne possa fare per la risaia stessa dovrà essere sistemato nel modo sopra detto.

Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso, saranno tollerate anche distanze minori dalle normali indicate all'art. 3 che, caso per caso, saranno stabilite dal prefetto, inteso preventivamente l'avviso del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 7.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori di risaia è regolata come segue:

a) mondatura:

« La giornata di lavoro, per tutti i mondatori deve sempre essere interrotta da tre periodi di riposo della durata complessiva di ore tre, e così ripartiti: dalle ore 9 ant. alle ore 10, e dalle 12 alle 14; iniziandosi i lavori la mattina alle 5 per i mondatori che pernottano nei fondi, ed alle 6 per quelli che non vi pernottano, e termineranno indistintamente alle ore 19 per tutti. Alle donne che

allattano i propri bambini deve inoltre concedersi un periodo di mezz'ora per l'allattamento senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro ».

b) raccolta:

« Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di ore tre complessive, durante i mesi di agosto e settembre, da due periodi di ore due complessive nel mese di ottobre ».

c) trebbiatura:

« La giornata consuetudinaria dei lavori applicati alla trebbiatura e alla stagionatura del riso dovrà essere interrotta da un riposo di un'ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze. Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovrà inoltre essere concesso per ogni notte un riposo continuato di almeno sette ore.

« La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta in modo visibile presso l'ingresso delle abitazioni dei lavoratori e notificata al Comune ».

Art. 8.

La dichiarazione di attivare nuove risaie dovrà essere fatta oltre che nel Comune in cui i terreni sono situati, per copia, anche all'albo pretorio dei Comuni limitrofi. La richiesta di tale pubblicazione viene fatta ai rispettivi municipi dal sindaco d Comune a cui è presentata la dichiarazione, e la pubblicazione della dichiarazione anzidetta dovrà farsi per otto giorni consecutivi. Alla dichiarazione si dovrà allegare per la pubblicazione nel Comune ove s'intende coltivare il riso un tipo dimostrativo in scala non inferiore al 1/25000, in cui sarà riportata, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso, e dei terreni circostanti fino agli abitati più vicini (compreso le case isolate, gli stabilimenti industriali, ed i cimiteri), dei quali sarà pure segnata la rispettiva quota altimetrica.

Art. 9.

Il prefetto, ricevuta dal sindaco la dichiarazione accompagnata dai prescritti documenti dell'istruttoria, farà sempre seguire a carico del dichiarante tutte le verifiche necessarie ad accertare se sieno osservate le disposizioni vigenti della materia, quindi, secondo che le condizioni legali concorreranno o no, rilascerà l'autorizzazione per la risaia oppure la negherà, seguendo in quest'ultimo caso la procedura stessa richiesta dall'art. 70 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 10.

Nei Comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o per la raccolta del riso, il Comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori istessi, con le norme ed entro i limiti stabiliti per i poveri del Comune. I medici incaricati dal Comune, o su proposta degli interessati, oltre che curare i malati eserciteranno la dovuta vigilanza igienica per quanto riguarda i dormitorî, le abitazioni e gli alimenti, visiteranno le squadre anche quando queste si trovano al lavoro. Il compenso per tale servizio sarà dal Comune, sentito il medico e le persone obbligate al rimborso della spesa, corrisposto in ragione del numero dei lavoratori avventizi immigrati, distintamente per le due stagioni della mondatura e della raccolta del riso, ed in ragione del numero delle giornate di lavoro. Il medico e gli interessati saranno sentiti in adunanza convocata dal sindaco il quale decide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo il ricorso al Consiglio provinciale sanitario.

Art. 11.

Agli effetti dello stanziamento della spesa, quale partita di giro, per questo servizio e per quello della somministrazione gratuita del chinino di Stato, spesa da ripartirsi a norma di legge, i Comuni indicheranno nel rispettivo bilancio il numero complessivo dei lavoratori avventizi immigrati nell'ultimo triennio.

Art. 12.

Tutte le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie ed aventi residenza fissa nella località destinata alla coltivazione stessa avranno:

a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante, pavimentato in asciutto;

b) il cortile e le aree indistintamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con una capacità non inferiore a mc. 30 ed un'altezza di almeno m. 2,80 misurata dall'impostatura del soffitto od incastro;

d) tutte le aperture munite con reticella contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 13.

I dormitorî per i lavoratori avventizi immigrati per la mondatura o la raccolta del riso avranno il pavimento asciutto e dovranno essere efficacemente protetti contro le vicende climatiche con ambienti distinti per il ricovero separato degli uomini e delle donne.

I dormitorî dovranno essere sufficientemente ventilati, muniti di reticelle metalliche contro la penetrazione delle zanzare ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona.

Vi sarà anche un locale separato con reticelle ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, per il provvisorio ricovero ed isolamento dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.

Art. 14.

I conduttori o i proprietari di risaie devono provvedere a norma delle istruzioni di massima annesse al presente regolamento (allegato 1), la propria azienda di acqua potabile buona ed in quantità sufficiente da riconoscersi tale dall'ufficio sanitario locale.

Art. 15.

Quando nei contratti di lavoro per le risaie non si è diversamente stipulato, il conduttore d'opera, a norma dell'art. 96 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, ha facoltà di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, in misura non eccedente il 20 per cento; ma in tal caso egli deve provvedere, entro il termine di cinque giorni, al deposito, oltre che della somma corrispondente a quella complessiva della mercede trattenuta, d'altra eguale somma, presso la Cassa postale di risparmio del Comune a cui appartiene la risaia nella quale il lavoro è eseguito, facendo il versamento su di un libretto intestato al lavoratore o collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta o ad un loro rappresentante, facendo risultare sul libretto che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoratori istessi in garenzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente, presso il medesimo Istituto, dovrà versare altra uguale somma sopra un altro libretto intestato a sè stesso od a persona di sua fiducia, facendo pure risultare la natura e finalità del deposito eseguito agli effetti dell'art. 96 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907.

Sopra ambedue i libretti costituenti la garenzia reciproca alle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo del lavoro pattuito, periodo da dichiararsi nell'occasione del primo versamento del deposito istesso. Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge. Nel primo giorno di paga successivo a quello del deposito dovrà il conduttore d'opera dare visione di ambedue i libretti ai lavoratori, o consegnare ai medesimi, o ad un loro rappresentante, il proprio libretto, trattenendo in proprie mani quello intestato ai lavoratori sino a contratto espletato, nella quale epoca le parti si dovranno reciproca restituzione dei rispettivi libretti e potranno provvedere all'esazione.

Art. 16.

Le elezioni della Commissione di conciliazione, di cui all' art. 98 del testo unico delle leggi sanitarie, avranno luogo ogni anno in ciascun Comune, secondo le norme portate dal relativo regolamento speciale 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 17.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma della legge sanitaria testo unico 1° agosto 1907, n. 636 e della legge 17 luglio 1910, n. 487.

Art. 18.

In mancanza di istituzioni pubbliche di beneficenza del genere di quelle indicate all'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, numero 157, il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico delle leggi sanitarie, nel regolamento 29 marzo succitato e nel presente regolamento, è devoluto alla locale Congregazione di carità.

Allegato n. 1.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica.

Divisione settima - Sezione seconda - 6 giugno 1908, n. 20800-2.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

4° l'attingimento sarà fatto a pompa, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle dei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portare l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di salubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Norton o modenesi.*

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandarsi nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua, che, per i caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, pei pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne che - in mancanza di meglio - possono rendere utili servigi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamento di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da causa di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che siano munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione siano collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che siano impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti, in tutto o in parte, di lamiere piombifere;

6° che siano deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto allo attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che siano curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acque.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori, fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette, ovvero da pozzi o ci-

sterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

E) *Esame chimico e bacteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e bacteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20-171-A-112-251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 910 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910 col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti di abilità e coltura professionale, ai quali, secondo l'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali dovranno esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale, sotto la diretta vigilanza d'un maggiore generale addetto al comando generale dell'arma e del colonnello comandante titolare della legione, il quale però conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.

Durante tale esperimento i tenenti colonnelli dovranno anche dar prova di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione di reparti dell'arma.

Infine i tenenti colonnelli dei carabinieri dovranno sostenere un esperimento pratico di comando di più battaglioni nell'istruzione formale.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione composta come segue:

comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;
un maggior generale addetto al comando generale dell'arma;
colonnello comandante di legione;

sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

Art. 3.

I tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (non compresi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria, e compresi quelli del corpo di stato maggiore) e dei corpi sanitario e di commissariato dovranno prender parte ad una manovra coi quadri della durata di venti a venticinque giorni sotto la direzione del capo di stato maggiore dell'esercito, o di uno dei generali designati per il comando di una armata in guerra, da indicarsi, volta per volta, dal ministro della guerra.

Di massima, durante la manovra, i tenenti colonnelli da sperimentarsi forniranno i quadri dell'arma o servizio rispettivo per quei comandi, o per quelle funzioni che in guerra possono spettare ad un colonnello.

I quadri per i comandi delle unità superiori saranno costituiti da ufficiali generali.

Qualora il numero dei tenenti colonnelli da sottoporre ad esperimento fosse considerevole, il ministro potrà stabilire che la manovra si svolga in due periodi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità a proposito dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato che parteciparono alla manovra verrà espresso da una Commissione composta come segue:

direttore della manovra;
ufficiali generali addetti alla direzione;
ufficiali generali appartenenti al partito o ai partiti di manovra ai quali avrà appartenuto il giudicando.

Art. 4.

I tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dovranno visitare due stabilimenti industriali, uno nazio-

nale e l'altro estero, e compileranno una relazione sulla visita fatta. Tale relazione verrà discussa davanti ad una Commissione costituita come segue, la quale al termine della discussione pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ispettore generale d'artiglieria;

ispettore delle costruzioni d'artiglieria;

ufficiale generale capo del servizio delle lavorazioni correnti;

un direttore principale di costruzioni d'artiglieria.

Art. 5.

I tenenti colonnelli del corpo sanitario, oltre al partecipare alla manovra con i quadri, di cui all'art. 3, dovranno compiere l'esame di un caso clinico a scopo medico-legale.

Essi, dopo di aver proceduto, dinanzi ad una Sottocommissione costituita come segue, a tale esame con tutti i mezzi diagnostici opportuni, che saranno messi a loro disposizione, redigeranno una particolareggiata relazione col carattere di una vera e propria perizia medico-legale:

tenente generale ispettore capo di sanità militare;

maggiori generali ispettori di sanità militare.

La Sottocommissione, dopo di avere esaminato la predetta relazione, si riunirà in seduta plenaria con la Commissione di cui all'art. 3, e parteciperà con questa alla votazione circa l'idoneità o la non idoneità di ciascuno dei tenenti colonnelli medici sperimentati.

Art. 6.

I tenenti colonnelli del corpo d'amministrazione dovranno svolgere in iscritto un tema in materia di amministrazione e contabilità generale e speciale militare.

Tale tema verrà discusso davanti ad una Commissione costituita come segue, la quale al termine della discussione pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ufficiale generale capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;

ispettore dei servizi di commissariato;

colonnello d'amministrazione.

Art. 7.

I tenenti colonnelli del corpo veterinario dovranno svolgere in iscritto due temi sui seguenti argomenti:

a) legislazione sanitaria, giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra;

b) igiene, zootecnia, ispezione delle carni macellate e dei foraggi, profilassi e polizia sanitaria veterinaria.

Inoltre saranno sottoposti ad un esperimento pratico di clinica medica e di clinica chirurgica veterinaria.

I temi verranno discussi davanti ad una Commissione costituita come segue, la quale presenzierà pure l'esperimento pratico, e quindi pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

colonnello veterinario capo dell'ufficio di ispezione veterinaria;

un colonnello veterinario, richiamato temporaneamente dalla posizione di servizio ausiliario;

un professore ordinario di zooiatria in una scuola superiore di veterinaria.

La presidenza sarà assunta da quello fra i due colonnelli al quale spetti la precedenza secondo le prescrizioni del n. 22 del vigente regolamento di disciplina per il R. esercito.

Art. 8.

Tutti i giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunciati in seguito a votazione a scrutinio segreto, con le modalità previste dai §§ 15 e 16 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, sopracitato.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua promulgazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 975 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª), con cui fu fondato in Roma un Istituto storico italiano;

Visto il R. decreto 24 maggio 1896, n. 191, col quale fu modificato l'art. 2 del decreto predetto;

Visto il Nostro decreto 23 febbraio 1911, n. 185, col quale fu nuovamente modificato l'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª);

Viste le proposte deliberate dalle adunanze plenarie del predetto Istituto del 29 maggio 1912 e del 27 maggio 1913;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775

(serie 3ª) modificato con il Nostro decreto del 23 febbraio 1911, n. 185, è aggiunto il seguente comma:

Il numero dei membri componenti l'Istituto non potrà essere accresciuto senza il voto preventivo dell'Istituto stesso raccolto in adunanza plenaria.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª), è modificato, fissando a cinque il numero dei membri componenti la Giunta esecutiva dell'Istituto. Essi non hanno l'obbligo di risiedere in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 979 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 131 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, col quale il Governo del Re fu autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia per soprintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo;

Visto l'art. 134 della legge stessa, col quale fu stabilito che tutte le spese per il servizio delle ispezioni notarili, compresi gli stipendi e indennità agli ispettori superiori, saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, a decorrere dal 1° luglio 1913, quattro nuovi posti di ispettore superiore, modificandosi, come nell'allegata tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, la tabella annessa alla legge 21 luglio 1910, n. 509, nella parte riguardante i direttori capi di divisione ed ispettori superiori della carriera amministrativa.

Art. 2.

Alla spesa di L. 30,000 occorrente in dipendenza della istituzione dei posti di cui all'articolo precedente sarà provveduto con inscrizione al capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al quale fanno carico gli stipendi per il personale di ruolo dell' Amministrazione centrale.

Detta somma dovrà essere prelevata dai sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa depositi e prestiti, ed alla iscrizione di essa in bilancio sarà fatto luogo con decreto del Ministero del tesoro, in base alla quietanza di eseguito versamento in tesoreria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella contenente le modificazioni apportate alla pianta organica del Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Carriera amministrativa.				
Direttori capi di divisione od ispettori superiori	1ª	11	8000	88.000
Idem.	2ª	12	7000	84.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 974

Regio Decreto 1° agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene approvato lo statuto organico della Cassa agraria di San Mauro Forte, della provincia di Potenza, composto di quarantacinque articoli.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 agosto 1913, nella stazione ferroviaria di Gaifana, è stata attivato il servizio telegrafico pubblico. Telegrammi appoggiansi a Foligno.

E nello stesso giorno, in Vitulazio, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 22 agosto 1913.

TELEFONI DELLO STATO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Vianello Giuseppe, segretario, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 4 giugno 1913.

Della Casa rag. Bartolomeo, applicato, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° luglio 1913.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Bucciarelli Giuseppe, applicato, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia dal 2 maggio 1913.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Agnese Giuditta, applicata, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 21 maggio 1913.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Errico Beatrice, telefonista, collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 giugno 1913.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Calligaris Maria, telefonista, collocata in aspettiva, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° giugno 1913.

Ciullo Rosaria, telefonista, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° giugno 1913.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Magnani Caterina, nata Marcali, telefonista, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 16 giugno 1913.

Romano Ida, telefonista, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° giugno 1913.

Benedetto Margherita, telefonista, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° giugno 1913.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Martinuzzi Angela, nata Fugazza, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 19 maggio 1913.

Con decreto Ministeriale del 15 maggio 1913:

Gili Giacomo, guardafili, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 17 novembre 1912 al 3 febbraio 1913.

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1913:

Maserati Giulio, apparecchiatore, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° giugno 1913.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1913:

Capella Luigi, riparatore, collocato in aspettativa per servizio militare dal 1° gennaio 1909 al 12 settembre 1910.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1913:

Pozzi Arturo, giuntista, collocato in aspettativa per servizio militare dal 22 gennaio 1909 al 20 aprile 1912.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1913:

Zenoni Camillo, meccanico collocato in aspettativa per servizio militare dal 16 gennaio al 1° novembre 1911.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1913.

	AL 30 giugno 1913	AL 31 luglio 1913	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	241,237,983 58	126,281,354 21	— 114,956,629 37
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	968,186,628 39	(1) 1,176,606,434 78	+ 208,419,806 39
Insieme	1,209,424,611 97	1,302,887,788 99	+ 93,463,177 02
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	899,429,430 76	940,870,486 67	— 41,441,055 91
Situazione del Tesoro	+ 309,995,181 21	+ 362,017,302 32	+ 52,022,121 11

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 117,917,955, cioè L. 1,900,000 in più di quella depositata al 30 giugno 1913.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1912-913	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	156,374 018 86	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	84,863,964 72	
			241,237,983 58

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	144,479,249 75	—	144,479,249 75	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	323 03	—	323 03	
	» III. - Movimento di capitali	142,139,382 55	—	142,139,382 55	
	» IV. - Partite di giro	4,193,846 07	—	4,193,846 07	
		290,812,801 40	—	290,812,801 40	290,812,801 40
In conto debiti Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	16,930,000 —	—	16,930,000 —	
	Vaglia del Tesoro	321,260,881 —	—	321,260,881 —	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	86 96	—	86 96	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	2,200,000 —	—	2,200,000 —	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	27,000,000 —	—	27.000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	49,147,126 78	—	49,147,126 78	
	Dazi doganali, effetti ceduti al Portafoglio e Debito pubblico all'estero	57,839,231 74	—	57,839,231 74	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910. n. 888	1,900,000 —	—	1,900,000 —	
		476,277,326 48	—	476,277,326 48	476,277,326 48
In conto crediti Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	17,108,111 23	—	17,108,111 23	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
		17,108,111 23	—	17,108,111 23	17,108,111 23
				Totale . . .	1,025,436,222 69

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 31 LUGLIO 1913. AVERE

(*a*) Fondo di cassa al 31 luglio 1913	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	52,392,239 55	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	73,889,114 66	
			126,281,354 21

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie.	215,920,267 32	—	215,920,267 32	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	3,154,038 68	—	3,154,038 68	
	» III. - Movimento di capitali	16,519,702 90	—	16,519,702 90	
	» IV. - Partite di giro	3,196,671 39	—	3,196,671 39	
		238,790,680 29	—	238,790,680 29	238,790,680 29
	Decreti di scarico	—	—	—	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	—	—	—
in conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	9,619,500 —	—	9,619,500 —	
	Vaglia del Tesoro	302,650,268 83	—	302,650,268 83	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	20,000 —	—	20,000 —	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero.	—	—	—	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	42,198,239 28	—	42,198,239 28	
	Dazi doganali, effetti ceduti al Portafoglio e Debito pubblico all'estero	80,348,262 46	—	80,348,262 46	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		434,836,270 57	—	434,836,270 57	434,836,270 57
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	1,900,000 —	—	1,900,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	91,238,862 34	—	91,238,862 34	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3,872,664 23	—	3,872,664 23	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	20,012,967 19	—	20,012,967 19	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	43,844,404 77	—	43,844,404 77	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	64,659,019 09	—	64,659,019 09	
		225,527,917 62	—	225,527,917 62	225,527,917 62
				Totale	1,025,436,222 69

(*a*) Sono escluse dal fondo di cassa L. 117,917,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1913	Al 31 luglio 1913
Buoni ordinari del Tesoro	287,035,000 —	294,345,500 —
Vaglia del Tesoro	35,299,111 63	53,909,723 80
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,000,000 —	70,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	196,377,458 40	196,357,545 36
Id. del Fondo culto id. id.	3,850,517 85	6,050,517 85
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	123,166,994 77	150,166,994 77
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	7,600,000 —	7,600,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	1,607,847 15	1,607,847 15
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	30,906,385 02	37,855,272 52
Dazi doganali, effetti ceduti al Portafoglio e Debito pubblico all'estero	45,513,710 94	23,001,680 22
Biglietti di Stato (leggi 3 marzo 1898, n. 47 e 29 dicembre 1910, n 888	83,000,000 —	84,900,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	15,072,405 —	15,072,405 —
Totale	899,429,430 76	940,870,486 67

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1913	Al 31 luglio 1913
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	100,945,550 —	1(2,845,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	29,384,937 41	120,623,849 75
Id. del Fondo pel culto id. id.	18,102,101 84	21,974,766 07
Cassa depositi e prestiti id. id.	118,465,384 72	138,478,351 91
Altre Amministrazioni id. id	44,876,6.1 19	88,721,915 96
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,704,72) 05	1,704,720 05
Diversi	639,634,868 18	687,185,776 04
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro	15,072,405 —	15,072 405 —
Totale	968,186,628 39	1,176,606,434 78

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria :
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 31 luglio 1913 p. p ascendeva a L. 8,89',113.24.
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L 97,099,823.4'.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1913 per l'esercizio 1913-1914 comparat con quelli del mese di luglio 1912 esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di luglio 1913	Mese di luglio 1912	Differenza nel 1913
Categoria I. - *Entrate effettive*			
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	1,303,757 23	812,096 42	+ 461,660 81
Contributi — Imposte dirette: Fondi rustici e fabbricati . .	740,963 11	82,719 40	+ 658,243 71
Redditi di ricchezza mobile	3,059,668 17	2,212,979 53	+ 846,688 64
Tasse sugli affari: Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	31,102,319 13	32,406,580 89	— [1] 1,304,261,76
Prodotto del movimento a G. e P. V.	240,185 01	251,781 02	— 11,596 01
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	97,522 96	—	+ 97,522 96
Tasse di consumo: Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	15,878,917 48	14,648,967 33	+ [2] 1,231,950 15
Dogane e diritti marittimi .	27,570,830 45	30,537,162 44	— [3] 2,966,331 99
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,658,953 01	2,580,914 33	+ 78,041 68
Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—
Dazio di consumo di Roma .	—	—	—
Privative: Tabacchi	28,097,483 04	26,446,421 96	+ [2] 1,551,061 08
Sali.	6,578,234 —	6,357,214 86	+ [2] 221,019 14
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	208,804 —	137,096 20	+ 71,707 80
Lotto	7,969,013 28	7,294,778 38	+ [2] 674,234 90
Proventi dei servizi pubblici: Poste	9,908,575 53	9,343,526 51	+ [2] 565,049 02
Telegrafi	33,774 94	19,462 75	+ 14,312 19
Telefoni	474,372 64	412,273 58	+ 62,099 06
Servizi diversi.	2,468,060 36	2,311,909 81	+ 156,150 55
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	1,360,785 46	4,056,119 36	— [4] 2,695,333 90
Entrate diverse	3,584,649 56	3,718,300 71	— 133,651 15
Totale *Entrata ordinaria*. . .	143,336,872 36	143,658,305 48	— 321,433 12
Entrata straordinaria.			
Categoria I. - *Entrate effettive:*			
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	83,083 34	188,742 49	— 105,659 15
Entrate diverse	1,058,735 16	4,052,002 94	— [5] 2,993,267 78
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	558 89	53,817 83	— 53,258 94
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	323 03	25,104,390 63	— [6] 25,104,067 60
Categoria III. - *Movimento di capitali:*			
Vendita di beni ed affranc. di canoni	229,045 91	200,039 84	+ 29,006 07
Accensione di debiti	41,272,340 —	51,310,195 —	— [7] 10,037,855 —
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	3,453 11	43,511 35	— 40,058 24
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—
Partite che si compensano nella spesa.	617,970 80	595,028 21	+ 22,942 59
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	—	—	—
Ricuperi diversi	16,572 73	12,336 93	+ 4,185 80
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	100,000,000 —	—	+ [8] 100,000,000 —
Totale *Entrata straordinaria* .	143,282 032 97	81,560,115 22	+ 61,721,967 75
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	4,193,846 07	6,371,513 78	— [9] 2,177,667 71
Totale generale. . . .	290,812,801 40	231,589,934 48	+ 59,222,866 92

1) La diminuzione dipende da spostamento nei versamenti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1913 per l'esercizio 1913-1914 comparati con quelli del mese di luglio 1912 esercizio precedente.

	Mese di luglio 1913	Mese di luglio 1912	Differenza nel 1913
Ministero del tesoro	53,358,343 99	41,913,439 39	+ 10) 11,444,904 60
Id. delle finanze	13,402,662 33	14,789,288 51	— 11) 1,386,626 18
Id di grazia e giustizia . . .	4,366,684 58	4,144,521 16	+ 222,163 42
Id. degli affari esteri	11,329,505 83	12,156,775 75	— 827,269 92
Id. dell'istruzione pubblica. .	6,621,302 16	7,397,533 47	— 776,231 31
Id. dell'interno	21,732,309 28	21,241,021 48	+ 491,287 80
Id. dei lavori pubblici	16,486,134 97	12,743,925 71	+ 12) 3,742,209 26
Id. delle poste e dei telegrafi.	10,660,781 65	10,359,863 39	+ 300,918 26
Id. della guerra	79,235,806 50	72,997,862 96	+ 13) 6,237,943 54
Id. della marina	17,924,122 30	23,916,1 6 07	— 13) 5,991,993 77
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	3.673,026 70	1,565,443 68	+ 13) 2,107,583 02
Totale pagamenti di bilancio .	238,790,680 29	223,225,791 57	+ 15,564,888 7
Decreti di scarico	»	»	—
Decreti prelevamento fondi	»	»	—
Totale pagamenti . . .	238,790,680 29	223,225,791 57	+ 15,564,888 72

2) Maggiori accertamenti.

3) Minori accertamenti e spostamento nei versamenti.

Il minor provento delle dogane deriva in gran parte dalla diminuita importazione di grano a causa del buon raccolto nazionale: nell'esercizio 1912-13 si riscossero circa 141 milioni per dazio sul grano, mentre nell'esercizio corrente si è previsto un introito della metà, cioè 70 milioni.

4) Minori versamenti in conto rimborsi e concorsi dipendent da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.

5) La diminuzione dipendeda minori incassi in conto ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria delle spese effettive e da minori versamenti in dipendenza della legge 12 gennaio 1909, n. 12. (Addizionale e sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari.

6) Nessun incasso è stato eseguito in conto accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione di strade ferrate.

7) Minori introiti realizzati in conto accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

8) Somma ricavata in dipendenza della legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

9) Nessun versamento è stato effettuato di somme da prelevarsi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento.

Pagamenti.

10) L'aumento deriva in gran parte dall'ammortamento di certificati ferroviari di credito 3,50 0[0 netto (leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638).

11) La differenza in meno è dovuta alle ordinarie oscillazioni nei pagamenti riguardanti i numerosi capitoli della spesa delle finanze.

12) L'aumento deriva da maggiori pagamenti disposti per opere idrauliche, per costruzione di strade ferrate e per opere varie.

13) La differenza è dovuta a mandati pagati in mesi diversi da quelli della loro emissione.

Roma, 19 agosto 1913.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Per il direttore generale
CIGLIANA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Accreditamento di notaio.

Con decreto Ministeriale del 21 agosto 1913:

Angelini dott. Giuseppe, notaio residente ed esercente in Venezia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

AVVISO.

Direzione generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Si previene il pubblico che avendo il Banco di Napoli conferito alla Banca cattolica vicentina, in sostituzione della Banca popolare di Vicenza, la propria rappresentanza legale in quella Provincia, pel cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito, i biglietti del Banco di Napoli medesimo continueranno ad aver corso legale in detta Provincia, ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Roma, 22 agosto 1913.

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del Prestito Blount per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. non avrà luogo essendosi ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865, tra il cessato Governo pontificio e i signori Eduardo Blount e C., provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti al valore di Borsa e seguiti in Parigi a mezzo della Società generale per favorire lo sviluppo del commercio e dell'industria in Francia.

Roma, 21 agosto 1913.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Per il direttore capo di divisione
I. FRANCINI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Bassi Emilio, sindaco di Fucecchio, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 746 ordinale, n. 373 di protocollo e numero 10723 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Firenze, in data 11 marzo 1913, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 84, consolidato 3,50 per cento - 1902 - con decorrenza dal 1° gennaio 1912.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà restituito al sindaco di Fucecchio il detto titolo senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 agosto 1913.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Bassi Emilio, sindaco di Fucecchio, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 745 ordinale, n. 372 di protocollo e n. 10723 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Firenze in data 11 marzo 1912, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 24,50, consolidato 3,50 0[0, già 3,75, con decorrenza dal 1° gennaio 1912.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà restituito al signor sindaco di Fucecchio, il detto titolo, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 agosto 1913.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 agosto 1913, in L. 101,55.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

22 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.32 70	96.57 70	97.82 29
3.50 % *netto* (1902)	97.83 12	96.08 12	97.32 71
3 % *lordo*	65.75 —	64.55 —	64.80 54

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO
a due posti gratuiti di studio nel R. Istituto sordo-muti di Oneglia

Sono vacanti in questo Istituto due posti gratuiti per sordo-muti, di nomina del Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti a detti posti devono presentare alla Direzione del R. Istituto dei sordo-muti di Oneglia, per la sua prosecuzione al competente Ministero, i sottodescritti documenti entro giorni 30 dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

1° domanda del padre o chi per esso, colla dichiarazione dell'obbligo di ritirare il figlio o la figlia ad istruzione compiuta, o quando, per motivi previsti dal regolamento ne venisse anzitempo dimesso;

2° atto di nascita;

3° certificato medico debitamente vidimato comprovante la sordomutolezza;
4° certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiolo;
5° certificato di sana e robusta costituzione;
6° certificato di attitudine all'istruzione;
7° certificato di povertà e stato di famiglia.

Oneglia, 18 giugno 1913.

Il presidente
avv. Donavera.

Il segretario
Carlo Bevaldi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa francese è l'unica che si occupa ora diffusamente della situazione balcanica. Dall'insieme dei giornali parigini si rileva come sia opinione generale che l'Europa finirà per accettare il fatto compiuto circa la questione di Adrianopoli, non volendo a nessun patto le potenze iniziare una guerra per costringere la Turchia Questa intanto è obbligata di mantenere mobilizzato il suo esercito proprio nel momento in cui l'Europa ha dichiarato che le torrà ogni aiuto finanziario. La Turchia si ritiene certa del fatto suo conoscendo bene la disposizione delle potenze, tuttavia finora non ha ricevuto che note ostili al suo operato. Ma quando ricevette l'ultima nota con la quale le potenze protestavano per l'avanzata delle truppe turche oltre la Maritza. fu gran giubilo a Costantinopoli perocchè in questa protesta, si disse, le potenze riconoscono implicitamente il fatto compiuto circa Adrianopoli e reclamano soltanto per il ripristino della frontiera segnalata con la nota turca del 19 luglio.

L'opposizione delle potenze, dice la stampa francese si riduce oramai a poco o nulla. Quella che più resiste è la Russia e con essa la Francia per solidarietà; ma non per convinzione. La Germania e l'Italia, secondo la stampa francese, sono perfettamente favorevoli alla Turchia e quanto all'Inghilterra si sa che questa ha sempre tenuto responsabile la Bulgaria del danno patito, riconoscendone in essa la causa unica.

La stampa francese non rispecchia forse esattamente la situazione, certo è però che la fiacchezza delle trattative con la Turchia da parte delle potenze, giustificano le conseguenze che ne deduce la stampa parigina.

Le sole notizie telegrafiche sulla situazione sono le seguenti:

Londra, 22. — Secondo un'informazione comunicata ai giornali non si sa nulla a Londra circa l'accoglimento da parte delle potenze di una proposta definitiva relativamente a Adrianopoli.

La voce diffusa a Vienna, relativa alla imminente consegna di una nota collettiva a Costantinopoli, è pertanto considerata prematura.

Le assicurazioni date dal Governo ottomano sono considerate come tali da avere eliminata la questione acuta circa il territorio sulla riva destra della Maritza.

Frattanto i negoziati circa Adrianopoli continuano, e si spera che condurranno prossimamente ad una proposta definitiva.

Costantinopoli, 22. — Si dice nei circoli bene informati che proseguono trattative riservate fra la Turchia e la Bulgaria per la soluzione della questione di Adrianopoli.

Vienna, 22. — L'ambasciatore di Turchia Hussein Hilmi pascià avrà stasera una conferenza col ministro degli esteri conte Berchtold, la quale si riferirà principalmente alle condizioni alle quali la Turchia sarebbe disposta a lasciare la Tracia.

Le notizie che Hussein Hilmi intenderebbe lasciare il suo posto sono dichiarate nei circoli turchi almeno premature.

L'ambasciatore in ogni caso rimarrà al suo posto finchè la questione di Adrianopoli non sarà stata risolta.

Pubblicammo nei passati giorni in altra parte del giornale, le notizie intorno ai gravi conflitti sostenuti dalla Spagna contro gli insorti marocchini. Già due gravi scontri sono avvenuti vittoriosi per gli spagnuoli, ma pagati a caro prezzo. Un terzo se ne attende che si presenta vieppiù grave perchè definitivo e intorno al quale si ha da Madrid, 22:

Telegrafano ai giornali da Tangeri che Er Raisuli ha diviso le sue forze in tre gruppi, dei quali il primo sarà incaricato di attaccare la Cuesta Colorada, il secondo attaccherà le posizioni che circondano Ceuta, il terzo, il più importante, sarà incaricato di attaccare Tetuan.

L'attacco generale avrà luogo tra poco.

DALLA LIBIA

Bengasi, 21. — Ieri la colonna D'Alessandro avanzò dal Guarscia, dove eransi concentrate le truppe per la progettata operazione su Suluk.

L'avanzata si effettuò su due scaglioni diretti il primo su Gabre Abdalla, il secondo su El Duesia.

Nuclei di cavalieri ribelli, che scorazzavano sul fianco destro della colonna, si ritirarono subito verso sud.

Verso le ore 9,30 il primo scaglione, giunto nei pressi di Gabre Abdalla, fu violentemente attaccato, prima sulla sinistra e poi sul fronte da oltre 500 ribelli, quasi tutti a cavallo, che respinti si diedero a precipitosa fuga.

Mentre il primo scaglione raggiungeva Gabre Abdalla, obbiettivo fissatogli per la giornata, anche il secondo scaglione non tardava a raggiungere il proprio obbiettivo, El Duesia.

Le perdite avversarie, quantunque naturalmente non precisabili, furono però certamente molto sensibili, giacchè soltanto presso El Duesia si rinvennero 9 morti abbandonati, mentre molti morti e feriti furono visti asportare dai ribelli durante il combattimento.

Le nostre perdite si limitarono a due militari feriti dalle truppe bianche e a due morti e quattro feriti delle truppe eritree.

Oggi, 21, la colonna D'Alessandro riprese l'avanzata per Giardina, su Suluk. Giunta presso Giardina, un forte nucleo di ribelli tentò di opporre viva resistenza, ma, rapidamente disperso, fu per lungo tratto inseguito dalla cavalleria.

Verso le ore 9 1/2, compiuto l'inseguimento e respinti altri piccoli nuclei di ribelli che ancora tentavano di molestare l'avanzata delle nostre truppe, la cavalleria entrava in Suluk.

Verso le ore 11 1/2 anche il primo scaglione delle altre truppe raggiungeva detta località, ove, fra l'esultanza dei presenti e coi prescritti onori, veniva inalberata la bandiera nazionale.

Il secondo scaglione delle nostre truppe per affermare efficacemente il possesso del campo dei ribelli, si fermò a Giardina.

Nessuna perdita da parte nostra; la truppa, malgrado l'alta temperatura e il forte caldo vento, eseguì le due lunghe marce senza dar segni di stanchezza, dimostrando di essere animata da spirito militare elevatissimo.

Per la prossima vendemmia

Per assicurare il regolare svolgimento dei trasporti inerenti alla prossima vendemmia, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha impartite le seguenti disposizioni:

Classificazione dei trasporti provenienti dalle Puglie e dall'Emilia.

Allo scopo di assicurare il regolare inoltro in considerazione delle lunghe distanze che debbono percorrere i carri di uva e mosto provenienti dalle Puglie e dall'Emilia vengono distinti in relazione alla loro destinazione nei gruppi seguenti:

1° Gruppo:

Carri per oltre Foggia fino a Bologna.
Carri per oltre Bologna verso Novara e verso Bagni della Porretta.

2° Gruppo:

Carri per oltre Rimini verso Ferrara.

3° Gruppo:

Carri per oltre Bologna fino a Parma.
Carri per oltre Modena verso Mantova, per oltre Parma verso Spezia e verso Piadena, per oltre Borgo San Donnino, verso Cremona.

4° gruppo:

Carri per Brescia ed oltre, fino a Chiasso, via Parma Piadena o Borgo San Donnino Cremona a Bologna Nogara.

5° gruppo:

Carri per oltre Parma fino a Piacenza.
Carri per oltre Piacenza verso Voghera.

6° gruppo:

Carri per oltre Piacenza fino a Milano Porta Romana.

7° gruppo:

Carri per oltre Milano Porta Romana, esclusi quelli del gruppo 4°.

Le stazioni mittenti dei trasporti, dovranno applicare a ciascun lato del carro e su apposite tabelle del medesimo una etichetta col numero in cifre arabiche, del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione.

Su queste etichette risultano pure le linee alle quali sono diretti e sulle quali debbono essere istradati i carri.

Per rendere più sollecita e sicura la scelta di tali numeri il personale sarà munito di un libretto tascabile nelle quale sono elencate in ordine alfabetico le stazioni comprese nei sette gruppi precitati, coll'indicazione in corrispondenza al nome di ciascuna località, del numero del gruppo alla medesima assegnato.

Per i trasporti da e per le stazioni a sud di Brindisi, di Foggia, Faenza; per le condotte normali da Reggio Emilia, Rubiera Carpi e stazioni limitrofe, minute ed efficaci disposizioni vennero prese.

Riguardo alle anormalità dei trasporti si prescrive che, nei casi di pioggia, le stazioni debbano accertarsi che l'uva presentata per la spedizione non sia bagnata di acqua piovana; diversamente dovranno esigere dal mittente la seguente dichiarazione di garanzia:

Il sottoscritto esonera l'Amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità pei danni che possono derivare alla merce dal fatto che è stata caricata bagnata di acqua piovana.

Per i trasporti diretti all'estero, non è più richiesta la visita preventiva da parte del verificatore. Per questi trasporti le stazioni dovranno però scegliere i carri nelle migliori condizioni di conservazione.

Le stazioni dovranno pure agevolare con ogni mezzo l'uso dei carri serbatoi privati, dei quali una quantità rilevante trovasi presentemente inscritta nel parco della nostra rete.

È da ricordarsi che i carri serbatoi privati inscritti nel nostro parco appena scaricati debbono essere restituiti alla stazione di deposito, e quelli esteri al transito internazionale di entrata, qualora non siano intervenute disposizioni in contrario dagli aventi diritto e che i serbatoi privati esteri entrati vuoti pei quali non fossero giunte disposizioni entro 8 giorni dal loro arrivo, debbono essere ritornati vuoti al transito di entrata per la restituzione alla loro stazione di deposito.

Si avverte che i serbatoi esteri potranno essere ritornati anche da transiti diversi da quello pel quale sono entrati in Italia; non potranno però essere restituiti carichi da Modane e Ventimiglia quelli entrati da altri transiti internazionali.

Per le soste a vuoto dei serbatoi privati esteri dovrà essere applicata la tassa di L. 0,50 per giorno indivisibile e per carro.

CRONACA ITALIANA

Nella diplomazia. — S. E. il ministro d'Italia, comm. Bruno venne ieri ricevuto a Stoccolma da S. M. il Re di Svezia per la presentazione delle credenziali.

Pro Albania. — A Vallombrosa, dove trovasi S. E. il ministro degli affari esteri marchese Di San Giuliano, è giunto ieri Mufid bey, ministro degli affari esteri di Albania, accompagnato da Poga bey, ministro della giustizia.

Insieme a loro giunse il segretario generale del Ministero degli esteri comm. De Martino.

Poco dopo il loro arrivo essi ebbero un lungo colloquio con S. E. il ministro Di San Giuliano.

L'on. ministro Di San Giuliano offrì loro un pranzo d'onore cordialmente tenutosi iersera.

Gli ospiti ripartirono stamane per Roma e Vienna.

Cortesie internazionali. — In seguito al doloroso accidente verificatosi a Pola durante le esperienze di tiro, S. E. il ministro della marina, contrammiraglio Millo, dirigeva al comandante in capo della marina austro-ungarica un telegramma di vive condoglianze, a nome dell'armata e suo.

L'ammiraglio Haus rispondeva in questi termini:

« Mi onoro porgere a V. E. i vivi ringraziamenti miei e di tutta la I. R. marina austro-ungarica per le calde parole con le quali V. E. ha voluto esprimere la partecipazione propria e dell'ottima R. marina al grave fatto da cui fu colpita la I. R. marina austro-ungarica.

Le parole di V. E. trovano nel nostro cuore una eco fortissima di profonda riconoscenza e di viva simpatia.

« *Antonio Haus* ».

In memoria. — Ricorrendo ieri l'anniversario della morte del generale Menotti Garibaldi, l'onorevole prosindaco di Roma, commendatore Ballori, ha inviato il seguente telegramma:

« Famiglia Menotti Garibaldi — Anzio.

Roma memore e grata tributa reverente omaggio alla memoria di Garibaldi.

« Prosindaco: *Ballori* ».

Roma al Congresso di salvataggio. — La presidenza del Congresso internazionale per il salvataggio e per la prevenzione degli incidenti ha rivolto al comune di Roma l'invito di partecipare al Congresso.

Il sindaco di Roma, Ernesto Nathan, ha portato a conoscenza della Società volontaria di salvataggio di Vienna la decisione del

Consiglio comunale di Roma di aderire a tale invito, con la seguente comunicazione:

« La rappresentanza cittadina esprime a loro, illustri signori del Comitato del Congresso, i sensi della sua più profonda riconoscenza per il gentile pensiero col quale hanno voluto invitarci a partecipare a un'opera essenzialmente umanitaria e morale. Noi siamo perfettamente convinti della importanza di questa riunione che ha lo scopo, in base alle esperienze fatte nei diversi paesi civili, di aumentare e migliorare i provvedimenti per un serio soccorso e per la prevenzione di incidenti, ciò che sta tanto a cuore alla società moderna.

La nostra rappresentanza cittadina aderisce quindi al loro invito con grande piacere e volentieri coglie l'occasione per confermare che noi italiani non potremo mai dimenticare che la spettabile Società volontaria di salvataggio viennese è stata fra i primi che nel dicembre del 1908, in occasione del terremoto che devastò la Calabria e la Sicilia, corse in aiuto ai nostri fratelli recando ad essi con alto spirito di umanità e volontà di sacrificio consolazione e magnanima assistenza.

Con la più alta considerazione.

Per la rappresentanza di Roma.

« Il sindaco: *Nathan* ».

Per il Congresso giornalistico. — Si è inaugurato iermattina, a Salsomaggiore il convegno giornalistico preludiante il Congresso nazionale di Napoli. Venne acclamato presidente l'avvocato Italo Fontana.

Seguì una nutrita discussione nella quale si convenne sulla necessità della riforma dello statuto federale.

Si è poi invitato il consiglio federale a iscrivere all'ordine del giorno del Congresso di Napoli l'esame circa l'opportunità di promuovere negoziati perchè venga dato un termine di scadenza e in conseguenza si tenti una modificazione con miglioramenti, alla vigente convenzione della prestazione d'opera giornalistica.

Si è convenuto pure alla unanimità che il Congresso di Napoli sia chiamato a pronunziarsi sull'azione da svolgere intesa a tutelare la posizione professionale degli stenografi-giornalisti.

La Commissione esecutiva della Federazione della stampa ha stabilito che il prossimo Congresso sarà tenuto a Napoli nei giorni 25, 26 e 27 del prossimo mese di settembre.

La Mostra coloniale italiana. — Fra le varie sezioni in cui sarà divisa la Mostra coloniale italiana che si terrà l'anno prossimo, a Genova, avrà indubbiamente una grande importanza ed un notevole interesse quella destinata ad illustrare l'opera di colonizzazione degli italiani all'estero.

All'appello rivolto dal Comitato esecutivo della Mostra a mezzo dei rappresentanti ufficiali del nostro Governo, delle Camere italiane di commercio all'estero e dei Comitati locali, costituitisi numerosi in ogni paese, i nostri connazionali hanno risposto col massimo entusiasmo e col più grande patriottismo.

Specialmente le Camere di commercio italiane che esistono nei maggiori centri d'immigrazione italiana si sono dedicate con ardore all'opera di propaganda per l'Esposizione di Genova validamente coadiuvate da numerosi giornali italiani che si pubblicano all'estero.

Già fin d'ora si può senz'altro assicurare che le più notevoli collettività italiane all'estero, figureranno alla Mostra del prossimo anno in modo magnifico.

Il Comitato rappresentante la colonia italiana del Perù, in una sua adunanza tenuta per iniziativa del R. ministro d'Italia a Lima e del cav. uff. Giuseppe Falcone, ha deliberato di concorrere largamente alla futura Mostra ed ha comunicato che costruirà un proprio padiglione, in cui saranno rappresentati pressochè tutti i nostri connazionali commercianti ed industriali e le Società italiane stabilite in quel ricco paese.

Un'altra Mostra collettiva, che avrà una grande importanza sarà quella preparata dalla Camera italiana di commercio di Alessandria d'Egitto, che ha rivolto invito a tutti gli italiani, residenti nell'Egitto e nel Sudan Anglo Egiziano ed ha già raccolto numerosissime adesioni.

Altre Mostre collettive stanno organizzandosi nell'Argentina, nel Cile, nel Brasile, nella Tunisia, nel Centro America e negli Stati Uniti, per modo che le partecipazioni delle collettività italiane all'estero sarà certamente, nella prossima Mostra coloniale, la più completa ed interessante.

Marina militare. — La R. nave *Etna*, con a bordo gli allievi della Accademia navale del nuovo ordinamento è partita ieri mattina da Gaeta per la Maddalena. A bordo salute ottima. Iersera l'*Etna* si ancorava nella rada della Maddalena.

Marina mercantile. — L'*America* della N. G. I. è giunto a Filadelfia. — Il *Principe di Udine* del Lloyd Sabaudo è partito da Santos per Buenos Aires. — Il *Regina Elena* della N. G. I. ha proseguito da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — Il *Re Vittorio*, id., è partito per Santos per l'Europa. — Il *Duca d'Aosta*, id., è partito da Dacar per Barcellona e Genova. — Il *Duca degli Abruzzi*, id., è partito da Dacar per Montevideo e Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 22. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Alcuni giornali stranieri continuano ad affermare che le autorità greche della Tracia avrebbero invitato i turchi a rioccupare le località, che devono essere sgombrate dalle truppe greche, specialmente Dedeagatch.

Siamo autorizzati a smentire nel modo più formale queste affermazioni infondate e tendenziose.

Il Governo ellenico aveva preso misure affinchè, conformemente al trattato di Bucarest, i distretti di Dedeagatch, Gumulgina e Xanthi fossero sgomberati dall'esercito greco dal momento dell'arrivo delle autorità e delle truppe regolari bulgaro; ma, su preghiera della Bulgaria, lo sgombero di dette località è stato aggiornato volentieri fino al 16 agosto vecchio stile, fino a che cioè le autorità bulgare, alle quali ne deve essere fatta la consegna, siano giunte sui luoghi.

VIENNA, 22. — Si ha da Pola:

Lo stato del vice ammiraglio conte Lanjus continua a essere grave.

COSTANTINOPOLI, 22. — Il ministro delle finanze è stato autorizzato a stanziare nel bilancio di quest'anno un credito straordinario di 779 mila lire turche per l'acquisto di nuove munizioni da guerra.

POLA, 22. — In segno di lutto per l'accidente di ieri è stata issata sul Palazzo del Comando, su tutti gli altri edifici della marina e sulle navi in porto la bandiera a mezz'asta.

Anche l'incrociatore germanico *Goebin* ha messo la bandiera a mezz'asta.

Gli ufficiali del *Geehen* hanno espresso ai loro camerati austriaci le loro sentite condoglianze.

Un frammento del pezzo distrutto dall'esplosione pesa 2.7 kg.

Fu stabilito che il projettile partì regolarmente e che contemporaneamente avvenne l'esplosione.

Non furono ancora prese le disposizioni per i funerali dei tre marinai uccisi, ma essi riusciranno una imponente manifestazione.

LONDRA, 22. — L'*Agenzia Reuter* riceve da Bangalere:

Un ascensore di un pozzo della miniera d'oro della compagnia di Mysore è precipitato nel fondo del pozzo. Una cinquantina di persone sarebbero morte, fra cui sei italiani. Le altre vittime sono indigene.

SOFIA, 22. — Un corriere speciale è partito per Bucarest portando il trattato di pace ratificato.

VIENNA, 22. — La *Neue Freie Presse* e la *Wiener Allgemeine Zeitung* danno come certo che l'attuale ambasciatore austro-ungarico a Pietroburgo, conte di Thurn, verrà sostituito.

Inoltre il ministro russo a Bucarest Schebeko sostituirebbe l'attuale ambasciatore russo a Vienna, de Giers.

POLA, 22. — Il vice ammiraglio conte Lanjus è morto alle 7.20 di stasera.

SOFIA, 22. — Il Governo serbo essendosi dichiarato pronto a ristabilire le comunicazioni ferroviarie, a decorrere da domani circoleranno quotidianamente due treni tra Sofia e Belgrado.

Il Governo ha nominato i suoi commissari per la delimitazione della nuova frontiera rumeno-bulgara.

ATENE, 23. — Si ha da Salonicco che la città di Gumulgina è stata consegnata ieri alle truppe bulgare dalle autorità greche dopo la firma del regolare protocollo.

Le truppe regolari bulgare si sono pure presentate davanti a Xanthi.

Le autorità greche hanno offerto di consegnare la loro città dopo la redazione del protocollo, ma i bulgari han rifiutato di firmarlo.

Essi non si sono ancora presentati davanti a Dedeagatch. Le autorità greche ne attendono l'arrivo per consegnar loro anche questa città, dopo la firma di un regolare protocollo.

BERLINO, 23. — Il *Berliner Tageblatt* riceve da Costantinopoli:

La voce secondo la quale sono state iniziate trattative ufficiali tra la Porta e la Bulgaria per la questione di Adrianopoli è senz'alcun fondamento.

I circoli ufficiali sperano, tuttavia, che tali trattative possano aver luogo più tardi.

WASHINGTON, 23. — Il presidente Wilson si recherà martedì alla Camera e al Senato, per leggere egli stesso il messaggio relativo alla questione del Messico.

Il messaggio esporrà ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per ottenere la pacificazione del paese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

22 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.6
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	760.5
Termometro centigrado al nord	27 6
Tensione del vapore, in mm.	8.56
Umidità relativa, in centesimi	31
Vento, direzione	N
Velocità in km.	16
Stato del cielo	poco nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.1
Temperatura minima, id.	18.4
Pioggia in mm.	—

22 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 763 sulla Francia, minima di 745 sull'Islanda e Isole Fär Oer.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a circa 6 mm. in Val Padana; temperatura in diminuzione; cielo piovoso sul versante Adriatico, piuttosto sereno al sud; pioggie con temporali in Val Padana, Toscana e versante alto e medio.

Barometro massimo a 763 in Sardegna, minimo di 758 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti piuttosto forti del 4° quadrante sulle regioni settentrionali e centrali, tra nord e levante sull'Adriatico, tra sud e ponente altrove; cielo vario sul versante Adriatico, sereno altrove; mare Tirreno e Jonio ancora agitati.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 0	19 4
Sanremo	—		—	—
Genova	sereno	legg. mosso	25 7	20 2
Spezia	sereno	calmo	27 4	17 4
Cuneo	sereno	—	29 0	16 4
Torino	sereno	—	26 6	16 9
Alessandria	—		—	—
Novara	sereno		30 2	16 3
Domodossola	sereno		30 0	10 2
Pavia	nebbioso		29 7	14 0
Milano	1/2 coperto		30 5	15 6
Como	sereno		28 0	18 8
Sondrio	—		—	—
Bergamo	sereno		25 5	15 5
Brescia	sereno		25 9	17 6
Cremona	1/4 coperto		29 0	11 6
Mantova	sereno		27 4	16 2
Verona	1/4 coperto		26 8	15 4
Belluno	sereno		22 9	11 8
Udine	sereno		25 7	14 2
Treviso	sereno		27 1	14 0
Vicenza	sereno	—	26 8	15 4
Venezia	sereno	calmo	25 9	15 5
Padova	sereno	—	24 7	15 2
Rovigo	sereno	—	26 9	15 9
Piacenza	nebbioso		27 7	14 9
Parma	sereno		27 9	17 6
Reggio Emilia	sereno		27 3	16 4
Modena	sereno		27 6	16 5
Ferrara	sereno		26 2	15 0
Bologna	sereno	—	24 7	17 7
Ravenna	—		—	—
Forlì	sereno	—	23 6	17 0
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	25 0	18 1
Ancona	1/4 coperto	agitato	27 2	16 8
Urbino	1/2 coperto		24 4	14 0
Macerata	3/4 coperto	—	25 4	16 2
Ascoli Piceno	3/4 coperto		29 2	16 8
Perugia	sereno		26 2	16 4
Camerino	—		—	—
Lucca	sereno	—	28 0	15 2
Pisa	sereno	—	28 2	18 3
Livorno	sereno	legg. mosso	26 6	17 0
Firenze	sereno		28 4	18 0
Arezzo	sereno		28 8	17 2
Siena	1/4 coperto		26 8	17 9
Grosseto	sereno		30 8	18 2
Roma	sereno		28 4	18 4
Teramo	3/4 coperto		28 8	16 2
Chieti	coperto		26 0	13 4
Aquila	3/4 coperto		27 2	16 2
Agnone	1/2 coperto		28 2	14 0
Foggia	3/4 coperto	—	30 0	20 0
Bari	sereno	agitato	27 2	21 0
Lecce	1/4 coperto		33 0	20 6
Caserta	sereno		30 9	18 4
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 7	22 0
Benevento	1/4 coperto		31 2	16 3
Avellino	1/2 coperto		27 0	13 2
Mileto	sereno		30 4	15 8
Potenza	1/2 coperto		27 0	15 0
Cosenza	—		—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	29 1	10 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	mosso	28 0	23 3
Palermo	1/2 coperto	calmo	43 1	18 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	21 4
Caltanissetta	sereno	—	31 0	21 0
Messina	1/2 coperto	calmo	31 6	21 0
Catania	sereno	calmo	35 4	22 1
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	calmo	29 0	27 0
Sassari	—		—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*